

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI

ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. SEMPLIFICATA DI CUI DELLA ALLA L.R.T. 10/2010, ART. 5, COMMA 3 TER

Variante semplificata n. 8.QUATER al R.U. per i Tessuti produttivi e commerciali di completamento

PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S Pf /V.Vas 05 del 14/11/2018

Il giorno 14 novembre 2018, alle ore 9,30 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli.

L'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna è il seguente:

"Variante semplificata n. 08.Quater al RU per i Tessuti produttivi e commerciali di completamento"— Verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	Arch. Gerardo Guadagni	Presidente	X	
2	Ing. Paolo Quieti	Membro effettivo	X	
3	Dott.essa Maria Antonella Piccini	Membro effettivo	X	
4	Dott.essa Brunella Proietti	Membro effettivo		X
5	Geol. Gianni Amantini	Geologo di supporto della A.c.V.		X

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 3 su 5 dei membri effettivi, alle ore 9,40 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/08/2012, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2013, il Comune di Sansepolcro ha nominato la Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali (A.c.V.) ai sensi della L.r.t. n. 10/10 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012;

- il Comune di Sansepolcro ha adottato il proprio primo Regolamento Urbanistico, in conformità al Piano Strutturale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014; tale strumento adottato comprendeva anche gli elaborati redatti per lo svolgimento della contestuale procedura di V.A.S. già avviata in data 04/11/2013;
- a seguito del periodo di pubblicazione post adozione il procedimento è stato suddiviso in due fasi: la prima, denominata "Primo Stralcio di R.U.", conclusa con la Deliberazione di C.C. n. 41 del 01/04/2015 si è conclusa con l'approvazione di tale primo stralcio di piano operativo, entrato in vigore il 27 maggio 2015; la seconda o "Secondo stralcio di R.U." sta per concludersi essendo già state deliberate le controdeduzioni alle relative osservazioni;
- con il parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 19/01/2015 espresso dalla Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è conclusa la procedura di VAS del primo stralcio di R.U.;
- con il parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 15/04/2016 espresso dalla Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è conclusa la procedura di VAS del II stralcio di R.U.; a seguito di tale provvedimento il R.U. è stato definitivamente approvato con D.C.C. n. 62 del 25/05/2016;
- dopo 3 anni dall'approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 2 anni dall'approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico (avvenuta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 25/05/2016), efficace dal 13/07/2016, sono state evidenziate necessità di manutenzione alla disciplina delle aree con prevalente destinazione produttiva; ciò anche al fine di garantire, nel quadro delle necessarie coerenze con gli strumenti della pianificazione territoriale e dei piani di settore con incidenza territoriale, il perseguimento dell'obiettivo della promozione delle attività economiche nel nostro territorio comunale tenuto anche della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina;
- nell'ambito dell'attività di monitoraggio effettuata ordinariamente dal Servizio Urbanistica per valutare l'efficacia della disciplina del vigente RU si sono rese evidenti alcune incoerenze tra obiettivi e disciplina di piano laddove, nell'esame di alcuni progetti presentati per la realizzazione di addizioni volumetriche ad edifici produttivi esistenti, il computo delle potenzialità edificatoria come previsto dal RU ha di fatto annullato le possibilità di completamento edilizio nelle ex zone omogenee D1 che il vigente RU intendeva riproporre; tali possibilità di completamento erano invece consentite, a parità di indici di fabbricabilità fondiaria, dalla previgente disciplina;
- l'Amministrazione Comunale intende, con la presente variante normativa, superare tali criticità, nell'ottica di soddisfare il più possibile le esigenze di attività economiche esistenti nel territorio comunale che manifestano la volontà di potenziarsi laddove sono già insediate, recuperando il criterio di "altezza virtuale" per il calcolo delle volumetrie nei Tessuti produttivi e commerciali di completamento senza modificare gli attuali indici di fabbricabilità fondiaria;
- la presente variante interessa aree produttive di completamento che ricadono all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. e rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5, comma 3ter, della L.R. 10/2010 in materia di VAS che, al suo articolo, prevede che: "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa";

RITENUTO CHE:

- la Variante in questione si configuri, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, come variante semplificata al R.U. in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
- la stessa variante rientri nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in quanto strumento urbanistico che ha per oggetto una modifica normativa meramente formale e di carattere redazionale al RU che non comporta variazioni sostanziali alla disciplina di piano già

sottoposto a VAS non modificando gli indici di fabbricabilità fondiaria e quindi il dimensionamento del piano operativo vigente;

VISTI i seguenti elaborati facenti parte della "Variante semplificata n. 08.Quater al RU per i Tessuti produttivi e commerciali di completamento":

- Elab. 01 Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii;
- Elab. 02 –N.T.A del R.U.: stato attuale e modificato;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato "Variante semplificata n. 08. Quater al RU per i Tessuti produttivi e commerciali di completamento" <u>venga escluso dalla procedura di V.A.S.</u> di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- interessa esclusivamente criteri e modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
- non avrà alcun impatto sulle varie componenti ambientali; in particolare, per ciò che riguarda il patrimonio edilizio esistente e la salute umana, la presente variante avrà un effetto positivo contribuendo a proteggere dal rischio sismico sia l'edificato esistente che le persone che ne fruiscono;
- non ha nessuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non comporterà il superamento dei valori limite di qualità ambientale;
- non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La seduta termina alle ore 10.40.

Sansepolcro, 14/11/2018.

La Segretaria della A.c.V.: Arch. Maria Luisa Sogli

I MEMBRI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS (A.C.V.):

Il Presidente Arch. Gerardo Guadagni

Ing. Paolo Quieti

Dott. Maria Antonella Piccini